



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.700301

Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009

comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it – www.comune.lusianaconco.vi.it

C.F.-P.I. 04203480241

ORIGINALE

AREA SERVIZI AL CITTADINO Ufficio: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 153 del 12-03-2024

Reg. Settore 35

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A "IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI ASIAGO PER TEMPORANEA SOSTITUZIONE OPERATORE ASSISTENZA DOMICILIARE. CIG B0C42783E9

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO

Richiamate:

- la Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n. 11, pubblicata sul BURV n. 18 in data 19.02.2019, con la quale i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico comune denominato "Lusiana Conco" a decorrere dal 20 febbraio 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2024 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 31.01.2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi di Elevata Qualificazione;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che l'operatrice domiciliare di Lusiana andrà in pensione nell'anno 2024 e che è necessario individuare un servizio sostitutivo che possa garantire continuità al servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio ai cittadini del Comune di Lusiana Conco anche per consentire lo smaltimento delle ferie residue;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare:

- l'art. 1 comma 1 il quale enuncia che *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;*

- l'art. 17 comma 1 il quale prevede che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte* ed il successivo comma 2 riportante i contenuti del suddetto atto in caso di affidamento diretto;

- l'art. 18 comma 1 il quale prevede che *il contratto è stipulato, [...] per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*

- l'art. 50 comma 1 lettera b) il quale prevede che *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- l'articolo 49 comma 6 il quale evidenzia che *è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;*

Contattata la Ditta "Il Faggio Società Cooperativa Sociale a r.l." di Asiago, P.IVA 02928880240, già affidataria dello stesso servizio per parte delle ore necessarie, che si è resa prontamente disponibile per l'ulteriore necessità individuata;

Richiamato il preventivo ricevuto dalla stessa, ns. prot n. 3087 del 08.03.2024 in cui viene proposto un servizio di sostituzione dell'assistenza domiciliare al costo orario di € 18,75 + iva al 5% per un totale complessivo di € 19,68;

Preso atto che l'offerta pervenuta da "Il Faggio Società Cooperativa Sociale a r.l." di Asiago prevede che il Comune di Lusiana Conco metta a disposizione dell'operatore il mezzo comunale;

Ritenuta congrua l'offerta e quindi opportuno affidare il servizio di sostituzione dell'operatrice domiciliare alla Cooperativa il Faggio di Asiago indicativamente da lunedì 18 marzo fino a venerdì 7 giugno 2024 per un totale presunto complessivo di 24 giorni (pari a 120 ore totali);

Ritenuto quindi di determinare a contrarre mediante affidamento diretto precisando quanto segue:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è la temporanea sostituzione dell'operatrice domiciliare;
- il contratto ha per oggetto la prestazione di un massimo di 120 ore di servizio entro il 7 giugno 2024;
- il valore economico del contratto prevede un importo di € 2.250,00 + Iva al 5%;
- la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante

corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 poiché, data la modica somma da impegnare, appare opportuno, in termini di convenienza e semplicità dell'azione amministrativa, rivolgersi ad un unico fornitore specializzato;
- le clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- sarà consentito l'utilizzo del mezzo comunale da parte dell'operatore stante la copertura assicurativa esistente;

Visto, altresì, il documento unico di regolarità contributiva – Durc On Line (num. prot. INAIL_4129054) con periodo validità dal 13/11/2023 al 12/03/2024 da cui risulta che “Il Faggio Società Cooperativa Sociale a r.l.”, con sede ad Asiago (VI) in via Giovanni Aprosio nr.1, P.IVA 02928880240, è in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori;

Preso atto che il CIG è il seguente: B0C42783E9; :

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), con le quali si stabilisce che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Tenuto conto che relativamente alle disposizioni di legge in materia di bilancio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate in contabilità al momento della nascita dell'obbligazione, ma con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza che nel presente caso viene definita in data 31.12.2024;

Preso atto che il presente provvedimento, costituendo impegno di spesa, verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di copertura finanziaria;

Acquisiti agli atti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente il Responsabile dell'Area dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse (di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della legge 190/2012);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) a contrarre con procedura di affidamento diretto precisando quanto segue:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è la temporanea sostituzione dell'operatrice domiciliare;
 - il contratto ha per oggetto la prestazione di un massimo di 120 ore di servizio entro il 7 giugno 2024;
 - il valore economico del contratto prevede un importo di € 2.250,00 + Iva al 5%;
 - la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere,

anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 poiché, data la modica somma da impegnare, appare opportuno, in termini di convenienza e semplicità dell'azione amministrativa, rivolgersi ad un unico fornitore specializzato;
- le clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- sarà consentito l'utilizzo del mezzo comunale da parte dell'operatore stante la copertura assicurativa esistente;

- 3) di affidare, pertanto, il servizio di sostituzione dell'assistenza domiciliare a "Il Faggio Società Cooperativa Sociale a r.l." di Asiago dal 18 marzo 2024 fino al 07 giugno 2024 per un numero presunto complessivo di 120 ore, codice CIG: B0C42783E9;
- 4) di impegnare al capitolo 1879 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, fino alla spesa complessiva di € 2.250,00 + IVA al 5% (€ 18,75 + IVA al 5% x 120 ore = € 2.250,00 + IVA al 5% = € 2.361,60);
- 5) di liquidare la somma a "Il Faggio Società Cooperativa Sociale a r.l." di Asiago su presentazione di regolare fattura elettronica e rendicontazione delle ore effettuate dal personale;
- 6) di provvedere al versamento all'Erario dell'IVA addebitata con fattura dal fornitore, ai sensi dell'art. 17-ter c. 2 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).
- 7) di attestare la compatibilità del pagamento suddetto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a D. L n. 78/2009 e s.m.);
- 8) la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 42 del vigente Statuto Comunale, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Maino Maddalena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa